



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per le Autonomie

- 2 -

E' opportuno evidenziare anzitutto che la legge di conversione ha apportato una sostanziale modifica alla norma originariamente recata dal decreto legge, specificando che si tratta di autenticazione della *sottoscrizione* degli atti in questione. Al pubblico dipendente è stato, quindi, attribuito unicamente il compito di accertare l'identità della persona che sottoscrive l'atto e di attestare che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Rimanendo esclusa, pertanto, qualsiasi attività di accertamento o valutazione riguardanti il contenuto dell'atto, si ritiene che la normativa di riferimento sia quella relativa all'art. 21 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, avente ad oggetto "*autenticazione delle sottoscrizioni*", il quale rimanda per le modalità applicative all'art. 38, comma 2 e 3, del medesimo decreto. Peraltro, a conferma di tale orientamento, già in materia di prima registrazione dei veicoli nel P.R.A., l'art. 3, comma 2, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35 (convertito in legge 14.5.2005, n. 80), nel consentire detta facoltà allo Sportello Telematico dell'Automobilista (STA), ne aveva disposto l'effettuazione *con le modalità di cui all'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445*.

La legge fa generico riferimento agli "*uffici comunali*", disponendo l'abrogazione dei comma 390 e 391 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (per l'attuazione dei quali, peraltro, non era mai stata emanata la prevista disciplina attuativa), che imputavano la specifica competenza ai dirigenti ai sensi dell'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si ritiene, pertanto, che il legislatore, in coerenza con il riconoscimento costituzionale dell'autonomia agli enti locali, abbia inteso lasciare all'autodeterminazione degli stessi la facoltà di individuare, in base alla propria organizzazione, gli uffici cui assegnare la titolarità di tale compito, nonché i requisiti di cui deve essere in possesso il personale che verrà incaricato di svolgere le relative attività.

Per quanto attiene ai costi, la legge precisa che l'autentica deve essere eseguita gratuitamente *tranne i previsti diritti di segreteria*. L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 1 del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e dell'allegato A – Tariffa al medesimo decreto.

La trascrizione dei contratti che trasferiscono la proprietà degli autoveicoli iscritti al P.R.A., obbligatoria in base al combinato disposto degli artt. 2683 e 2684 c.c., compete al Pubblico Registro Automobilistico ai sensi dell'art. 94 del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, il quale stabilisce che "*In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli,, il competente ufficio del P.R.A., su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione di trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato*".



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per le Autonomie

- 3 -

Per quanto attiene, infine, all'eventuale necessità di far luogo alla istituzione di un apposito repertorio, si ritiene che tale adempimento non sia necessario, tenuto conto che l'art. 7 del decreto n. 223/2006, come modificato dalla legge di conversione n. 248/2006 non lo prevede e che la norma generale, di cui all'art. 67 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 stabilisce un preciso collegamento tra l'attivazione di tale formalità e la stipulazione, da parte dei pubblici ufficiali, di un contratto o, comunque, l'adozione di "*atti del loro ufficio soggetti a registrazione a termine fisso*". Né l'una né l'altra condizione sono presenti nella fattispecie in esame ed, in particolare, è da escludere che gli atti in questione siano soggetti a registrazione, ai sensi dell'art. 7 del citato D.P.R. n. 31/1986, che richiama l'art. 11 bis della Tabella allegata al medesimo decreto.

Confidando nella consueta collaborazione, si pregano le SS.LL. di portare a conoscenza dei Sigg.ri Sindaci le considerazioni sopra esposte.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Balsamo)

DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n. 223

Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale. (GU n. 153 del 4-7-2006)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di rafforzare la libera scelta dei consumatori e di rendere piu' concorrenziali gli assetti di mercato, favorendo anche il rilancio dell'economia e dell'occupazione;

Ritenuta altresì la straordinaria 'necessita' ed urgenza di adottare interventi intesi a razionalizzare e contenere i livelli di spesa pubblica, nonché in tema di entrate e di contrasto all'evasione ed elusione fiscale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Titolo I

MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO, LA CRESCITA E LA PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA E DELLA COMPETITIVITA', PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E PER LA LIBERALIZZAZIONE DI SETTORI PRODUTTIVI

Art. 1.

Finalita' e ambito di intervento

1. Le norme del presente titolo, adottate ai sensi degli articoli 3, 11, 41 e 117, commi primo e secondo, della Costituzione, con particolare riferimento alle materie di competenza statale della tutela della concorrenza, dell'ordinamento civile e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, recano misure necessarie ed urgenti per garantire il rispetto degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunita' europea ed assicurare l'osservanza delle raccomandazioni e dei pareri della Commissione europea, dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e delle Autorita' di regolazione e vigilanza di settore, in relazione all'improcrastinabile esigenza di rafforzare la liberta' di scelta del cittadino consumatore e la promozione di assetti di mercato maggiormente concorrenziali, anche al fine di favorire il rilancio dell'economia e dell'occupazione, attraverso la liberalizzazione di attivita' imprenditoriali e la creazione di nuovi posti di lavoro.

Art. 2.

Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali

1. In conformita' al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di liberta' di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facolta' di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attivita' libero professionali e intellettuali:

dell'articolo 8 della medesima legge e' soppressa la parola: «distribuzione».

6. Sono abrogati i commi 5, 6, 7, 9 e 10 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

7. All'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Le attivita' di distribuzione all'ingrosso di medicinali e quella di fornitura al pubblico di medicinali in farmacia sono tra loro incompatibili se svolte dal medesimo soggetto imprenditoriale.».

Art. 6.

Deroga al divieto di cumulo di licenze per il servizio di taxi

1. Al fine di assicurare agli utenti del servizio taxi una maggiore offerta, in linea con le esigenze della mobilita' urbana, all'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

«2-bis. Fatta salva la possibilita' di conferire nuove licenze secondo la vigente programmazione numerica, i comuni possono bandire pubblici concorsi, nonche' concorsi riservati ai titolari di licenza taxi, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, per l'assegnazione a titolo oneroso di licenze eccedenti la vigente programmazione numerica. Nei casi in cui i comuni esercitino la facolta' di cui al primo periodo, i soggetti di cui all'articolo 7 assegnatari delle nuove licenze non le possono cedere separatamente dalla licenza originaria. I proventi derivanti dall'assegnazione a titolo oneroso delle nuove licenze sono ripartiti, in misura non superiore all'80 per cento e non inferiore al 60 per cento, tra i titolari di licenza taxi del medesimo comune che mantengono una sola licenza. In ogni caso i titolari di licenza devono esercitare il servizio personalmente, ovvero avvalersi di conducenti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6, il cui contratto di lavoro subordinato deve essere trasmesso all'amministrazione vigilante entro le ore 24 del giorno precedente il servizio. I comuni possono altresì rilasciare titoli autorizzatori temporanei, non cedibili, per fronteggiare eventi straordinari.».

Art. 7.

Misure urgenti in materia di passaggi di proprieta' di beni mobili registrati

1. L'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi puo' essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari degli sportelli telematici dell'automobilista di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.

2. I commi 390 e 391 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.

Art. 8.

Clausole anticoncorrenziali in tema di responsabilita' civile auto

1. In conformita' al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunita' europea, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' fatto divieto alle compagnie assicurative e ai loro agenti di vendita di stipulare nuove clausole contrattuali di distribuzione esclusiva e di imposizione di prezzi minimi o di sconti massimi per l'offerta di polizze relative all'assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile auto.

2. Le clausole contrattuali che impegnano, in esclusiva, uno o piu' agenti assicurativi o altro distributore di servizi assicurativi



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per le Autonomie

Prot. 15700/AA.GG./1410
Circolare n. 3/2006

Roma, 27 ottobre 2006

AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA/VALLEE D'AOSTE

AOSTA

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI

TRENTO

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI

BOLZANO

e, pc.:

AL MINISTERO DEI TRASPORTI
Piazza della Croce Rossa, 1

00187

ROMA

ALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
Via Cristoforo Colombo, 261

ROMA

Oggetto: Autenticazione della sottoscrizione degli atti di alienazione dei beni mobili registrati e degli atti di costituzione di garanzia sugli stessi. Art. 7, decreto-legge n. 223/2006.

L'art. 7 del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito con modificazioni con la legge 4 agosto 2006, n. 248, ha esteso la possibilità di richiedere l'autenticazione della sottoscrizione degli atti in oggetto indicati anche "agli uffici comunali ed ai titolari degli sportelli telematici dell'automobilista".

Al fine di dirimere i dubbi interpretativi insorti a seguito dell'introduzione di tale nuova disposizione e corrispondere alle numerose richieste di chiarimenti fatte pervenire dai Comuni, si precisa quanto segue.